



Berna, 6 dicembre 2019

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

gli ambienti interessati

**Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva;
indizione della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 6 dicembre 2019 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva.

La procedura di consultazione termina il **23 marzo 2020**.

L'avamprogetto prevede quanto segue.

- a. I redditi gravati dell'imposta preventiva che scadono dopo il decesso dell'autore della successione devono essere dichiarati dagli eredi nel loro Cantone di domicilio. Tuttavia, nel caso delle eredità indivise il rimborso dell'imposta preventiva è effettuato dal Cantone di domicilio dell'autore della successione. Questo Cantone deve verificare se i redditi sono stati dichiarati negli altri Cantoni. Con il coinvolgimento di diversi Cantoni si complica la verifica delle istanze di rimborso e vi è il rischio che l'imposta preventiva sia rimborsata a torto o due volte.

D'ora in poi, il rimborso dell'imposta preventiva sarà di competenza del rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. A tal fine, il Cantone di domicilio dell'autore della successione comunicherà al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi tutte le informazioni necessarie. In questo modo, nei casi fiscali intercantonali sarà possibile migliorare la riscossione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell'imposta preventiva.

- b. Attualmente, i funzionari svizzeri domiciliati all'estero presentano le istanze di rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni, che effettua la verifica delle stesse. D'ora in poi, tali istanze saranno verificate dall'autorità fiscale cantonale competente per la tassazione.



Le novità introdotte nell'avamprogetto determineranno probabilmente un lieve aumento non quantificabile delle entrate dell'imposta preventiva a seguito della riduzione del numero di rimborsi concessi a torto. Inoltre, esse potrebbero generare un gettito leggermente positivo proveniente dall'imposta sul reddito e sulla sostanza.

Vi invitiamo a esprimervi in merito alla documentazione posta in consultazione.

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo Internet:

<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (in versione PDF e Word) al seguente indirizzo:

vernehmlassungen@estv.admin.ch

Per domande e ulteriori informazioni è a vostra disposizione la signora Karolina Yuan, capoprogetto Affari di politica fiscale, Amministrazione federale delle contribuzioni (tel. 058 463 71 07; karolina.yuan@estv.admin.ch).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, distinti saluti.

Ueli Maurer